

**COMUNE DI ANGOLO
TERME
PROVINCIA DI BRESCIA**



**COMUNE DI
ANGOLO TERME**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO, DI CONTRIBUTI ED AGEVOLAZIONI.**

Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 19/02/2026

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ	pag. 3
ART. 2 DEFINIZIONI	pag. 3
ART. 3 NORME GENERALI	pag. 4
ART. 4 BENEFICIARI	pag. 4

TITOLO II – PATROCINIO

ART. 5 MODALITÀ DI RICHIESTA	pag. 5
ART. 6 CONCESSIONE DEL PATROCINIO	pag. 5

TITOLO III – AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

ART. 7 MODALITÀ DI RICHIESTA	pag. 5
ART. 8 CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE	pag. 5

TITOLO IV – CONTRIBUTI FINANZIARI

ART. 9 CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI	pag. 5
ART. 10 CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI	pag. 6
ART. 11 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	pag. 7
ART. 12 SPESE NON AMMISSIBILI	pag. 7
ART. 13 ALTRI CONTRIBUTI	pag. 7
ART. 14 DINIEGO DEL BENEFICIO	pag. 8
ART. 15 ESIMENTE DI RESPONSABILITÀ	pag. 8

TITOLO V – ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 16 ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI	pag. 8
--	--------

TITOLO VI – ABROGAZIONI

ART. 17 REGOLAMENTI ABROGATI	pag. 9
------------------------------	--------

TITOLO VII - INFORMATIVA PRIVACY

	pag. 9
--	--------

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini, agevolazioni economiche e contributi finanziari a soggetti pubblici o privati, con o senza personalità giuridica, che svolgono attività di interesse generale nel Comune di Angolo Terme.

Il presente regolamento non si applica a soggetti i cui rapporti con il Comune sono regolati da apposita convenzione, nonché alle erogazioni di contributi ed agevolazioni afferenti al Piano per l'attuazione del Diritto allo Studio ed al Piano dei Servizi Sociali.

Il Comune di Angolo Terme, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dall'art. 118, comma 4, della Costituzione, concede patrocini, agevolazioni economiche e contributi finanziari a persone, enti pubblici e privati, associazioni presenti e/o attive sul territorio comunale, al fine di contribuire alla promozione culturale, turistica, sportiva, sociale, ambientale della propria comunità, nonché di salvaguardare le proprie tradizioni storiche, civili e religiose.

Il Comune raccorda i propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi o gli indirizzi generali predisposti dallo Stato, da Regione Lombardia e da altri Enti pubblici.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **PATROCINIO**: il sostegno alle iniziative ritenute meritevoli e la concessione dell'utilizzo dello Stemma del Comune nel materiale promozionale, senza l'assunzione di nessun onere da parte del Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe, quando prevista da leggi o regolamenti.

b) **AGEVOLAZIONE ECONOMICA**: la concessione di una prestazione di servizi ovvero di strutture o beni di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale.

In particolare sono considerate agevolazioni economiche:

- l'utilizzo di attrezzature di proprietà comunale, la stampa di materiale pubblicitario e ogni altra spesa o minor entrata a carico del bilancio comunale;
- la diffusione dell'evento attraverso i canali del Comune di Angolo Terme: sito web, pagina Facebook, newsletter, bacheche, ecc;
- la fruizione temporanea - per la durata dell'iniziativa - di beni immobili del Comune, a condizioni di gratuità o di vantaggio;

c) **CONTRIBUTO FINANZIARIO**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività di interesse generale, che non siano in contrasto con gli obiettivi dell'Amministrazione comunale nelle corrispondenti aree di intervento.

I contributi si distinguono in ORDINARI, a sostegno delle attività/iniziativa ordinariamente svolte nel corso dell'anno sulla base di una programmazione annua, ed in STRAORDINARI, a sostegno di attività e iniziative svolte una tantum e comunque non ricorrenti ed eccezionali rispetto all'attività ordinaria;

d) **AREE DI INTERVENTO**: le aree di intervento per l'attribuzione dei benefici, individuate nei seguenti ambiti:

- cultura, arte e spettacolo;
- turismo e terme;
- scuola, istruzione e ricerca;
- sport, attività ricreative del tempo libero;
- tradizioni, celebrazioni locali e folclore;
- volontariato e cooperazione;
- attività volte all'integrazione interculturale del territorio;
- ambiente, ecologia, territorio e salute;
- attività umanitarie;
- protezione civile;

- ogni altro settore di attività ritenuto di interesse generale.

ART. 3 NORME GENERALI

1. Il patrocinio, il contributo finanziario e le agevolazioni economiche possono essere richiesti da soggetti pubblici o privati ovvero da associazioni che siano state costituite da almeno sei mesi, presenti e/o attive sul territorio comunale.
2. La concessione del patrocinio, dei contributi e dei benefici di cui al presente regolamento non è prevista:
 - a) a favore di partiti, movimenti o gruppi politici;
 - b) per iniziative di carattere politico;
 - c) per iniziative a fine lucrativo inerenti ad attività commerciali o d'impresa (fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, lett. C);
 - d) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.
3. Le domande di patrocinio, contributo o agevolazione devono essere indirizzate all'Ufficio competente per materia e formulate esclusivamente utilizzando i modelli messi a disposizione dagli Uffici e secondo le modalità ivi indicate.
4. I patrocini, le agevolazioni economiche ed i contributi finanziari implicano l'utilizzo dello stemma del Comune di Angolo Terme nel materiale promozionale.
5. Le modalità di utilizzo dello stemma devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.
6. Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente si impegna:
 - ad impiegare, nell'espletamento dell'attività per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza;
 - ad utilizzare, quale sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio e qualora la stessa non coincida con un immobile di proprietà od in uso dell'Amministrazione Comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità.

ART. 4 BENEFICIARI

Il patrocinio, le agevolazioni economiche ed i contributi finanziari possono essere concessi:

A) In via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro quali:

- pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
- enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
- associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
- libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente registrate;
- altri soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale.

B) Ai fini della concessione dei contributi ordinari, è necessaria l'iscrizione da parte del soggetto richiedente all'Albo Comunale delle Associazioni, di cui all'art 16 del presente Regolamento, o, in alternativa, esercitare attività a carattere nazionale o sovra comunale, di interesse specifico per la cittadinanza.

C) In via straordinaria a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro, esclusivamente nei seguenti casi:

- quando gli utili siano devoluti in beneficenza, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione delle somme. Nel caso la documentazione non pervenga entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto beneficiario sarà escluso, per il futuro, dalla concessione di benefici di cui al presente regolamento per un anno;
- a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine, il prestigio e la vocazione turistica termale del Comune di Angolo Terme e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività. In tale fattispecie, con

riferimento alla concessione del patrocinio, il Comune di Angolo Terme si riserva la possibilità di richiedere a consuntivo la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative. Nel caso tale documentazione non pervenga all'Ente entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto beneficiario sarà escluso per anni 3 da qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

TITOLO II PATROCINIO

ART. 5 MODALITÀ DI RICHIESTA

1. La domanda di patrocinio deve pervenire all'Amministrazione comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, utilizzando i modelli messi a disposizione dagli Uffici competenti e secondo le modalità ivi indicate.
2. Alla suddetta domanda deve essere allegata una relazione sintetica che espliciti la natura, le finalità, le modalità di svolgimento dell'iniziativa e la eventuale presenza di altri soggetti pubblici e privati, coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa.

ART. 6 CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il patrocinio è concesso dal Sindaco previa istruttoria, da parte degli Uffici competenti, circa la regolarità della richiesta e la completezza degli allegati.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o gruppi di iniziative o per attività programmate.
3. Il patrocinio non può essere concesso in ogni caso in relazioni ad attività generali.
4. I Soggetti patrocinati sono obbligati ad apporre la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Angolo Terme" su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa.

TITOLO III AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

ART. 7 MODALITÀ DI RICHIESTA

1. La domanda di agevolazioni economiche deve pervenire all'Amministrazione comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, utilizzando i modelli messi a disposizione dagli Uffici competenti e secondo le modalità ivi indicate. In caso di richiesta congiunta di contributo finanziario ed agevolazioni economiche si applica il termine previsto per l'erogazione dei contributi.
2. Alla domanda deve essere allegata una relazione che illustri l'attività o l'iniziativa nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento.
3. I soggetti non iscritti all'Albo delle Associazioni dovranno presentare lo statuto e/o atto costitutivo oppure la dichiarazione di deposito della stessa presso il Comune.

ART. 8 CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Le agevolazioni economiche sono concesse dalla Giunta Comunale previa istruttoria, da parte degli Uffici competenti, circa la regolarità della richiesta e la completezza degli allegati.

TITOLO IV CONTRIBUTI FINANZIARI

ART. 9 CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

Dal 01 gennaio al 31 marzo di ogni anno, i soggetti iscritti all'Albo di cui al successivo art. 16 ed i soggetti aventi una continuativa presenza sul territorio comunale, possono presentare domanda di contributo ordinario agli Uffici competenti per materia. La Giunta comunale può motivatamente differire il termine di presentazione delle richieste di cui al paragrafo che

precede. In tal caso, i termini procedurali connessi verranno adeguati di conseguenza.

La richiesta dovrà contenere:

- i dati identificativi del Soggetto richiedente;
- i dati personali del legale rappresentante del Soggetto richiedente.

Alla richiesta dovranno essere allegati:

- la dichiarazione di essere uno dei soggetti previsti dal Comma 1 del presente articolo;
- il bilancio a consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario, precedente a quello cui si riferisce la richiesta;
- il bilancio previsionale per l'anno nel quale si chiede il beneficio;
- l'ammontare di eventuali altri contributi ricevuti da enti pubblici e privati;
- una relazione dettagliata sulle attività o iniziative programmate che si intende svolgere e/o promuovere nel corso dell'anno, con relativo piano finanziario, dettagliato con indicazione delle voci di spesa e di entrata.

Tenendo conto dei relativi stanziamenti di bilancio e dell'esito positivo dell'istruttoria del funzionario Responsabile del Servizio competente, la Giunta comunale concede il contributo ordinario, sulla base dei seguenti criteri, anche non cumulativi:

- livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
- livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
- valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
- grado di rilevanza territoriale dell'attività;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
- gratuità o meno delle attività programmate;
- accessibilità alle persone diversamente abili.

Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste.

Nei successivi 30 giorni le somme concesse dalla Giunta comunale dovranno essere liquidate al richiedente, a titolo di anticipo sull'attività ordinaria, nella misura del 100%.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il beneficiario del contributo ordinario è obbligato a fornire al Comune puntuale rendicontazione delle spese effettuate con le somme erogate dal Comune di Angolo Terme, in difetto non potrà presentare la domanda per l'ottenimento del contributo ordinario nell'anno corrente.

ART. 10 CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI

L'istruttoria per la concessione dei contributi straordinari viene attivata previa presentazione di regolare richiesta, utilizzando i modelli messi a disposizione dagli Uffici competenti e secondo le modalità ivi indicate, da inoltrare entro il termine di 30 giorni antecedenti la data di realizzazione dell'evento svolto "*una tantum*".

La richiesta dovrà contenere:

- i dati identificativi del Soggetto richiedente;
- i dati personali del legale rappresentante del Soggetto richiedente.

Alla richiesta dovranno essere allegati:

- se il richiedente è un soggetto non iscritto all'Albo delle associazioni, lo statuto e l'atto costitutivo, oppure la dichiarazione di deposito degli stessi presso il Comune ed il bilancio a

- consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario, precedente a quello cui si riferisce la richiesta;
- il bilancio previsionale per l'anno nel quale si chiede il beneficio;
- l'ammontare di eventuali altri contributi ricevuti da enti pubblici e privati;
- una relazione dettagliata sull'attività o iniziativa particolare che si intende svolgere e/o promuovere, con relativo piano finanziario, dettagliato con indicazione delle voci di spesa e di entrata.

A seguito dell'istruttoria sopra descritta, i contributi finanziari sono concessi con provvedimento della Giunta comunale, tenuto conto:

- dell'interesse generale;
- degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione;
- della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
- della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
- gratuità o meno dell'iniziativa.

La concessione del beneficio è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria svolta dal funzionario responsabile del servizio competente, il quale dovrà verificare la regolarità della richiesta, l'ammissibilità delle spese delle quale si chiede il rimborso, la completezza degli allegati e di tutta la documentazione sopra citata, pena il rigetto della richiesta stessa.

ART. 11 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari, entro 60 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, devono presentare al Responsabile della struttura competente:
 - a) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
 - b) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al Soggetto beneficiario;
2. La mancata presentazione della documentazione di cui sopra entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi per l'anno successivo.
3. L'ammontare del contributo ordinario è determinato ai sensi dall'Art. 9, comma 4 del presente Regolamento ed in fase di liquidazione può essere ridotto dal Responsabile competente in relazione alla rendicontazione presentata.
4. L'ammontare del contributo straordinario non può superare il 100% della spesa calcolata sulla differenza fra spese ed entrate risultanti dal piano finanziario dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo.
5. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile competente entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione.
6. Il contributo straordinario è liquidato entro 60 giorni dalla presentazione al Responsabile della struttura competente, da parte del beneficiario della stessa, di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.

ART. 12 SPESE NON AMMISSIBILI

Nel calcolo delle spese effettivamente sostenute, non sono ammissibili le voci relative a:

- ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, banchetti, ecc.;
- compensi e contributi previdenziali/figurativi ad amministratori, dirigenti, soci del soggetto beneficiario e organizzatore, fatta eccezione per specifiche prestazioni professionali a carattere artistico, scientifico o di ricerca, sempre che essi siano in possesso di idonei titoli e/o riconosciuta professionalità per le stesse;
- spese per oneri finanziari, quali interessi passivi o sopravvenienze passive.

ART. 13 ALTRI CONTRIBUTI

L'amministrazione comunale può altresì erogare, tramite apposite convenzioni, contributi a soggetti per lo svolgimento di attività sociali, culturali o sportive di comune interesse.

ART. 14 DINIEGO DEL BENEFICIO

1. Oltre al caso di esito negativo dell'istruttoria di cui all'art. 10, comma 5, il beneficio viene negato dall'Ufficio competente, nei casi seguenti:
 - se il beneficiario non ottempera all'obbligo di presentazione del rendiconto delle spese sostenute e della relazione sullo svolgimento delle attività entro 60 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività;
 - se il beneficiario non ottempera all'obbligo di pubblicità del sostegno ricevuto dall'Amministrazione Comunale per le attività e le iniziative svolte e/o promosse dalla stessa;
 - se il beneficiario non è in regola con i pagamenti dei tributi locali;
 - se la richiesta contraddice le norme al contrasto della ludopatia;
 - se le attività e le iniziative per le quali è stato concesso il beneficio sono state svolte in maniera tale da pregiudicarne la valenza culturale, scientifica, sociale, educativa, sportiva, ambientale, turistica, o che le stesse non abbiano perseguito interessi di carattere generale, o ancora che le stesse siano di fatto risultate incoerenti con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale.
2. In ogni caso, la concessione del contributo o di agevolazioni comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
3. In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, può essere disposta la revoca o decadenza di quanto concesso ed il recupero, totale o parziale, delle somme erogate, in relazione a quanto realizzato.

ART. 15 ESIMENTE DI RESPONSABILITÀ

1. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività e delle iniziative per le quali è stato concesso il beneficio o il patrocinio.
2. Il Comune non assume responsabilità alcuna relativamente alla gestione dei Soggetti beneficiari, anche nell'ipotesi in cui negli organi amministrativi del Soggetto facciano parte rappresentanti nominati dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO V ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 16 ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune di Angolo Terme, al fine di consentire la partecipazione ed il coinvolgimento delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato o soggetti senza scopo di lucro, al servizio della collettività, istituisce l'Albo Comunale delle Associazioni organizzate nel territorio comunale. L'iscrizione all'Albo è requisito necessario per la ricevibilità delle istanze intese ad ottenere i contributi a sostegno dell'attività ordinaria, da parte di associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato.
2. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni equivale al riconoscimento del Soggetto da parte del Comune di Angolo Terme.
3. Per l'iscrizione all'Albo, le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato devono:
 - a) avere sede legale nel Comune di Angolo Terme oppure esercitare attività a carattere nazionale o sovra comunale, di interesse specifico per la cittadinanza;
 - b) avere uno statuto dal quale risulti che l'associazione non opera per fini di lucro;
 - c) perseguire finalità nei settori elencati all'art. 2, lett d).
4. Non possono essere iscritti all'Albo delle Associazioni i partiti politici e le organizzazioni sindacali.
5. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata al Protocollo del Comune

utilizzando il modello predisposto dal Comune, debitamente firmato dai legali rappresentanti degli enti interessati. Le domande devono essere corredate da:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune;
 - b) organigramma nominativo degli organi direttivi in carica.
6. L'iscrizione all'Albo avviene con apposito provvedimento del Funzionario competente, previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'ente richiedente. Nel caso in cui l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il Funzionario dovrà darne motivata informazione al legale rappresentante dell'associazione, al quale saranno assegnati 10 giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni. Trascorso tale termine, anche sulla base di eventuali osservazioni pervenute, il Funzionario deciderà sull'iscrizione o meno all'Albo delle Associazioni;
 7. Le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato si impegnano, durante il periodo di iscrizione all'Albo, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa la loro esistenza, operatività, struttura organizzativa e gestionale.
 8. La cancellazione dall'Albo è disposta, anche d'ufficio, per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per l'inosservanza, da parte dell'ente, di quanto previsto nel presente Regolamento.

TITOLO VI ABROGAZIONI

ART. 17 REGOLAMENTI ABROGATI

Con l'entrata in vigore de presente Regolamento, sono abrogati:

- il regolamento per la concessione di contributi, benefici e vantaggi economici approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05.04.1991;

TITOLO VII INFORMATIVA PRIVACY

Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 2016/679

Titolare del trattamento

Comune di Angolo Terme, Via Regina Elena, 53, 25040, Angolo Terme (BS), Telefono 0364/548012, E-mail info@comune.angolo-terme.bs.it.

il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via e-mail a rpd@comune.angolo-terme.bs.it.

Finalità base giuridica del trattamento

I dati sono raccolti al solo scopo di gestire le richieste di contributo\patrocinio. La base giuridica si rinviene nell'articolo 6 par. 1 lett. e) Reg. UE 2016/679.

Destinatari dei dati

I dati non sono trasmessi a soggetti terzi.

I terzi che effettuano trattamento sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo sopra indicato.

L'interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al [Garante per la protezione dei dati personali](#).